



Statuto

Forum Regionale del Terzo Settore Veneto

ARTICOLO 1

Preambolo

Il Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** è un'Associazione senza scopo di lucro costituita con il fine di rappresentare, nell'ambito del territorio regionale, i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, dell'economia sociale, della mutualità volontaria, della solidarietà sociale e internazionale.

I Soci del Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

Al Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** possono aderire tutte le **Organizzazioni e le Associazioni** in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti.

Al Forum Regionale del Terzo Settore del VENETO potranno partecipare i Forum territoriali, alle condizioni e modalità previste dal presente Statuto.

Il Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** ha sede legale in Padova Via Savelli 128 e ha durata illimitata.

Il Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** è riconosciuto: dal Forum Nazionale del Terzo Settore, **dalla Regione Veneto, dall'ANCI Veneto, dalle Amministrazioni Comunali e da tutte le rappresentanze sociali e istituzionali che formalmente comunicheranno il loro riconoscimento al Forum regionale del Terzo Settore.**

ARTICOLO 2

Scopi Istituzionali

Il Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** persegue **gli scopi** di:

- a) aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni **e associazioni**, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
- b) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni **e associazioni** che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
- c) impegnarsi **in progetti comuni di pace, di solidarietà e** di crescita morale, culturale, turistica, civile, sociale ed economica **del Veneto e** dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea **non solo monetaria**;
- d) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni **e associazioni** di Terzo Settore a livello regionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre **rappresentanze** economiche e sociali;
- e) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare **generativo** ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni **e le associazioni** di Terzo Settore;
- f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione
- g) operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, **delle associazioni di** promozione sociale e della cittadinanza attiva;
- h) sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale, **della mutualità volontaria** e di ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare e a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti **disoccupati**, deboli e svantaggiati;
- i) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato, **di concertazione** e di consultazione continuativa.

ARTICOLO 3

Attività sociali

Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** può:

- a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
- b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni regionali e locali;
- c) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
- d) collaborare con altri organismi in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
- e) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
- f) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere atti e concludere operazioni contrattuali capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

ARTICOLO 4

Soci

Possono aderire al Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO**, acquisendo la qualità di socio, le associazioni, le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti regionali di organismi privati, di rappresentanza di ambiti del Terzo Settore, **legalmente costituiti**, composti da persone fisiche e giuridiche, che:

- si riconoscono nei principi, nei diritti e doveri della Carta Costituzionale;

- non perseguono finalità lucrative,
- **operano nell'interesse generale,**
- prevedono un sistema di governance democratica, valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci,
- si impegnano al regolare versamento della quota associativa e che **abbiano** e conservano i seguenti requisiti:

- a) presenza territoriale in almeno tre province del Veneto.

La domanda di adesione è accolta o respinta **motivatamente** dal Consiglio Regionale.

Il Forum Regionale Terzo Settore è aperto a tutte le organizzazioni e associazioni di ambito presenti e attive in Veneto e ai Forum Territoriali legalmente costituiti, con sede nella Regione Veneto.

Il socio è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Coordinamento Regionale.

La perdita delle caratteristiche e dei requisiti di cui al precedente primo comma determina l'automatica decadenza dalla qualità di socio, tramite ratifica del Consiglio Regionale.

Il socio dimesso, escluso, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

La perdita per qualunque causa della qualità di socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali **Territoriali, Regionali o Nazionali** alle quali siano stati eletti.

ARTICOLO 5

Quote

I soci sostengono i costi di funzionamento del Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** tramite il versamento di una quota stabilita annualmente dal Consiglio Regionale.

I soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dal Consiglio Regionale.

Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento Regionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante **immotivata** morosità, previa delibera del Consiglio Regionale l'esclusione dal Forum Regionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 6

Organi sociali

Sono organi del Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO**:

- Il Consiglio (o Assemblea) Regionale;
- il Coordinamento Regionale;
- il Portavoce (o i Portavoce);
- il Collegio Sindacale;

- il Collegio Regionale dei Garanti;

ARTICOLO 7

Consiglio Regionale (Assemblea)

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocata dal Coordinamento Regionale almeno **20** giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di **10** giorni.

Qualora il Coordinamento Regionale non provveda, il Consiglio Regionale è convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.

Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto, dai soci aderenti al Forum, in regola con l'adesione.

Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra soci; è **però** ammesso tra rappresentanti **della stessa organizzazione o associazione**.

Il Consiglio Regionale è presieduto dal Portavoce. In assenza, il Consiglio provvede all'elezione di un Presidente per la seduta in corso.

Il Consiglio Regionale è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.

Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, il Consiglio Regionale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei soci.

ARTICOLO 8

Compiti del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale:

- a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
- b) apporta modifiche allo Statuto;
- c) elegge, ogni **4** anni, con votazioni a scrutinio segreto:

- 1) il Portavoce **e due Vice Portavoce**,

- 2) i componenti del Coordinamento Regionale;
 - 3) i componenti del Collegio Sindacale;
 - 4) i componenti del Collegio Regionale dei Garanti.
- d) sostituisce i componenti del Coordinamento Regionale che nel corso del mandato siano dimissionari o decaduti;
 - e) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento Regionale e ne dispone la immediata sostituzione;
 - f) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
 - g) approva annualmente **i bilanci preventivo e** consuntivo;
 - h) definisce l'entità delle quote per i soci, le modalità e i tempi dei versamenti;
 - i) determina lo schema tipo di Statuto dei Forum Territoriali, sulla base del modello di Statuto deliberato dall'Assemblea Nazionale;
 - j) delibera il riconoscimento dei Forum Territoriali;
 - k) decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione, proposti dal Collegio Regionale di Garanzia, ai sensi dell'articolo 18, a seguito di gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere consiliari. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale;
 - l) approva eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto;
 - m) esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.

Il Consiglio Regionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I lavori del Consiglio Regionale sono disciplinati da un apposito regolamento dallo stesso adottato e approvato.

ARTICOLO 9

Coordinamento Regionale

Il Coordinamento Regionale è composto da:

§ Il Portavoce **e i due Vice Portavoce**;

§ fino a 15 componenti eletti **da e** tra i componenti del Consiglio Regionale.

Il Coordinamento Regionale è l'organo esecutivo e attuativo delle delibere del Consiglio Regionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO**. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.

Il Coordinamento Regionale può decidere di affidare ai propri componenti incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.

Il Coordinamento Regionale è convocato **dal Portavoce o su suo mandato da uno dei due Vice Portavoce** e si riunisce di norma mensilmente. Le deliberazioni del Coordinamento Regionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

I componenti del Coordinamento Regionale che nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 10

Il Portavoce

Il Portavoce è il rappresentante legale del Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** e ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Regionale.

Il Portavoce rappresenta il Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori esterni al Forum.

Il Consiglio Regionale fissa nella stessa delibera poteri, attribuzioni e criteri di attribuzione della rappresentanza legale **ai due Vice Portavoce**.

L'incarico di Portavoce non può essere ricoperto per più di **due** mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o decadenza del **Portavoce e/o dei due Vice Portavoce**, le funzioni sono assunte dal componente del Coordinamento Regionale anagraficamente più anziano sino alla successiva riunione del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 11

Coordinatore

Il Coordinatore sovrintende l'organizzazione delle attività del Forum regionale del terzo settore, cura l'amministrazione, la finanza e la contabilità, eseguendo i provvedimenti adottati al riguardo dal Portavoce e/o dal Coordinamento regionale.

Il Coordinatore esercita tutte le funzioni che gli sono delegate dal Portavoce e/o dal Coordinamento regionale.

Il Coordinatore è nominato ogni quattro anni dal Coordinamento regionale, su proposta del Portavoce. Egli può essere rinnovato, e, su proposta del Portavoce, revocato in ogni momento dal Coordinamento regionale.

Il Coordinatore partecipa alle riunioni del Coordinamento regionale senza diritto di voto.”

ARTICOLO 12

Forum Territoriali

Sulle base di quanto previsto e stabilito nel presente Statuto, potranno costituirsi in Veneto, previa richiesta al Forum regionale, analoghi Forum Territoriali del Terzo Settore.

ARTICOLO 13

Consulte

Il Coordinamento Regionale può costituire consulte permanenti o temporanee per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.

Possono prendere parte alle Consulte, in qualità di invitati **e/o esperti** anche rappresentanti di organizzazioni **e/o associazione** non aderenti al Forum Regionali del Terzo Settore del **VENETO**, **analogamente potranno essere invitati rappresentanti delle istituzioni regionali e locali.**

ARTICOLO 14

Incompatibilità

Le cariche di Portavoce, **di Vice Portavoce** e di Componente il Coordinamento Regionale, sono incompatibili con i seguenti incarichi:

- A** di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati;
- B** consigliere regionale e provinciale; parlamentare nazionale ed europeo;
- C** ruoli di livello nazionale e regionale in organi dirigenti di partiti politici;
- D** partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** così come disciplinati dal presente Statuto;
- E** partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** così come disciplinati dal presente Statuto;
- F** qualsiasi altro ruolo, incarico e responsabilità in altre organizzazioni o associazioni che possano determinare conflitti di interesse.
- G** Inoltre nel caso di candidatura a elezioni locali, europee o nazionale, o alla presidenza Regionale, presidenza Provinciale, Sindaco, le cariche elencate nel presente articolo saranno sospese durante tutta la candidatura per altri sei mesi se non eletto e decadono definitivamente se eletto.

ARTICOLO 15

Relazioni con il Forum Nazionale del Terzo Settore

Il Forum Regionale del Terzo Settore del VENETO costituisce la forma autonoma di aggregazione a livello regionale delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dallo Statuto Nazionale e dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

ARTICOLO 16

Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale controlla la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Forum Regionale del Terzo Settore del VENETO, provvede all'esame del bilancio consuntivo, redigendone la relazione di accompagnamento.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti eletti dal Consiglio Regionale

Il Collegio dei Sindaci elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Collegio.

Il Collegio dei Sindaci è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.

I Sindaci durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Ciascun Sindaco può essere revocato dal Consiglio Regionale solo per giusta causa.

Il Sindaco che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dal Consiglio Regionale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

I Sindaci partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 17

Patrimonio e Risorse

Il patrimonio del Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** è costituito da:

- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- **libere donazioni e liberali sottoscrizioni;**
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote dei soci;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto.

ARTICOLO 18

Bilancio

Il bilancio del Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'art. 2423 del Codice Civile in quanto compatibili, secondo corretti principi contabili e civilistici. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote dei soci e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.

Il bilancio preventivo va presentato entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno.

È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio.

L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 19

Collegio Regionale dei Garanti

Il Collegio Regionale dei Garanti è composto da 3 componenti eletti dal Consiglio Regionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento Regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio Regionale dei Garanti elegge fra i suoi componenti il Presidente.

Rimangono in carica per **4** anni e sono rieleggibili. Il Collegio Regionale dei Garanti decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.

Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei soci per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO**. Il Collegio Regionale dei Garanti, su istanza del Coordinamento Regionale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum del Terzo Settore e di violazioni delle norme del

presente Statuto, istruisce il procedimento e propone, con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio e il commissariamento e la revoca del riconoscimento dei Forum Territoriali, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento sui Forum Regionali e territoriali.

La decisione del Collegio Regionale dei Garanti è inappellabile e deve essere presa entro **30** giorni dalla presentazione dell'istanza del Consiglio Regionale. Il Collegio Regionale dei Garanti verifica, **su richiesta del Coordinamento Regionale**, al fine del riconoscimento di ciascun Forum Territoriale, la coerenza del suo Statuto con il modello di Statuto.

Decide inoltre sui ricorsi dei soci dei Forum Territoriali contro i provvedimenti del Commissario e sui ricorsi dei Forum Territoriali contro la risposta negativa del Coordinamento Regionale sulle richieste di deroga dal modello base di statuto o di modifica statutaria.

Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Ciascun componente può essere revocato dal Consiglio Regionale solo per giusta causa. Il componente del Collegio dei Garanti che, per qualunque causa, decade dall'incarico è sostituito dal Consiglio Regionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.

I componenti del Collegio Regionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 20

Scioglimento

Lo scioglimento del Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** può essere deliberato esclusivamente dal Consiglio Regionale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei Soci. Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio del Forum Regionale del Terzo Settore del **VENETO** sarà devoluto ad altra associazione o **organizzazione** regionale con finalità analoghe o, in mancanza, al Forum Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 21

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e **delle vigenti leggi in materia.**

Mestre, 11/7/23